

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B3961 del 16/09/2009

Proposta n. 14646 del 13/08/2009

Oggetto:

SIECO S.r.L. - Integrazione Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ai sensi del D. lgs. 18/02/2005, n.59, con Determinazione n. B0199 del 30/01/2009.

OGGETTO: SIECO S.r.L. – Integrazione Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ai sensi del D. lgs. 18/02/2005, n.59, con Determinazione n. B0199 del 30/01/2009.

Gestore: SIECO S.r.L. – P.IVA 01496960566
Sede legale e stabilimento: Strada Poggino n. 5 – 01100 VITERBO
Responsabile IPPC: Massimo Jandolo-
Rappresentante legale: Fausto Mezzetti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

SU PROPOSTA dell'Area Rifiuti della Direzione regionale Energia e Rifiuti;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. B0199 del 30/01/2009 dal titolo "Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. 18/02/2005, n.59" (A.I.A. nel seguito), con la quale, tra l'altro, la SIECO S.r.l. è stata autorizzata a derogare al divieto di miscelazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006;

PREMESSO che:

- Nel corso del procedimento di rilascio della suddetta AIA, la Società proponente è stata chiamata a produrre un documento, denominato " Relazione integrativa relativa al rilascio del parere di cui all'art. 5.1., h del D. lgs. 59/2005", funzionale all'individuazione di possibili gruppi di miscelazione dei rifiuti, al fine di pervenire ad una standardizzazione delle procedure di gestione delle stesse, con riferimento a ciascun gruppo;
- l'ARPA Lazio – Sezione di Viterbo, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla definizione del proprio parere di competenza sul Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, ha valutato applicabile il suddetto protocollo, invitando, con nota prot. n. 5129 del 16/09/2008, la Regione Lazio alla formale approvazione dello stesso, nell'ambito del rilascio della su richiamata Determinazione n. B0199/2009, ;
- con medesima nota, la predetta Agenzia regionale, ha previsto inoltre che il suddetto protocollo sia applicabile, in via sperimentale, per un periodo pari ad 1 (uno) anno, dalla data di avvio del regime di A.I.A., al termine del quale, a riscontro delle attività di miscelazione effettivamente svolte in impianto, lo stesso potrà essere rivisto, in accordo con la Società in oggetto, e con l'avallo della Regione Lazio;

VISTA la nota n. 3219 dell'11/06/2009, con la quale ARPA LAZIO – Sezione di Viterbo, esaminata l'AIA in questione, ha rilevato che il suddetto protocollo di miscelazione dei rifiuti, annesso quale Appendice III alla Determinazione n. B0199/2009, manca delle premesse, che

contengono i presupposti alla base dell'assenso alla miscelazione in deroga, di seguito riportati:

- le miscelazioni possono essere effettuate solo a seguito di una loro standardizzazione;
- le miscelazioni di rifiuti devono essere chimicamente e fisicamente compatibili e tali da dar luogo a miscugli omogenei;
- la miscelazione dei rifiuti va finalizzata al miglioramento del rifiuto stesso, specificando, a monte delle suddette standardizzazioni, gli obiettivi della miscelazione rispetto alle previsioni normative;
- le miscelazioni non devono dar luogo a un declassamento dei rifiuti che compongono il miscuglio, ai fini di un corretto smaltimento dello stesso presso impianti che garantiscano il più elevato grado di cautela ambientale.

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, i suddetti presupposti sono stati esclusi dalla richiamata Appendice III e che, come emerso anche nel corso dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione Lazio e ARPA Lazio, sono comunque ritenuti necessari al fine di definire correttamente il ruolo referenziale, e non già autorizzativo, che il suddetto protocollo riveste nell'ambito dell'AIA in parola;

PRESO ATTO, altresì, che, nel corso del medesimo incontro tecnico, si è rilevato che il Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al medesimo impianto (Appendice I alla Determinazione n. B0199/2009) manca della pag. 30;

RITENUTO, per quanto detto, opportuno integrare, mediante l'adozione del presente atto, l'autorizzazione di cui alla Determinazione n. B0199/2009, nelle sue Appendici I e III come di seguito disposto;

DETERMINA

- Di integrare l'Appendice III alla Determinazione n. B0199/2009 con quanto richiamato nel documento denominato "Appendice III – Integrazione", che si allega al presente Atto.
- Di prendere atto che il Piano di monitoraggio e Controllo di cui all'Appendice I della Determinazione B0199/2009 manca della pag. 30 e che la stessa, allegata al presente Atto, deve essere considerata parte integrante e sostanziale dell'Appendice I della medesima Determinazione n. B0199/2009.

Ferme restando le integrazioni in questione, si ribadisce che:

1. La possibilità di effettuare le miscelazioni dei rifiuti nell'ambito della deroga all'art. 187 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., concessa con la su richiamata Determinazione n. B0199/2009, è consentita nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 178 comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, e secondo i seguenti presupposti:

- le miscelazioni possono essere effettuate solo a seguito di una loro standardizzazione;
- le miscelazioni di rifiuti devono essere chimicamente e fisicamente compatibili e tali da dar luogo a miscugli omogenei;

- la miscelazione dei rifiuti va finalizzata al miglioramento del rifiuto stesso, specificando, a monte delle suddette standardizzazioni, gli obiettivi della miscelazione rispetto alle previsioni normative;
 - le miscelazioni non devono dar luogo a un declassamento dei rifiuti che compongono il miscuglio, ai fini di un corretto smaltimento dello stesso presso impianti che garantiscano il più elevato grado di cautela ambientale.
2. Il protocollo relativo alle miscelazioni di cui all'Appendice III alla Determinazione n. B0199/2009, così come modificate ed integrata dal presente Atto, s'intende valida per anni 1 (uno).

Lo stesso termine potrà essere prorogato previo parere di ARPA Lazio.

Il presente Atto di modifica, che dovrà essere conservato dalla Società insieme alla Determinazione n. B0199/2009, ed esibito su richiesta degli Organi di controllo, costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale della medesima Determinazione n. B0199/2009.

Il presente atto, efficace dal giorno della notifica, sarà trasmesso dal Direttore della Direzione Energia e Rifiuti alla Società SIECO S.r.l., alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo e all'ARPA Lazio - sezione di Viterbo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)